



CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE  
della Provincia di Agrigento  
- Ente Pubblico non economico -

Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale  
**AGRIGENTO**

Copia conforme all'originale composto da

n. \_\_\_\_\_ fogli.

Agrigento, li \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE

**ORIGINALE**

REG. GEN.NR. 478 del 31\12\09

REG. INT. NR. 168 del 31\12\2009

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**Oggetto: Presa d'atto Codice disciplinare Personale Dirigente.**

**IL DIRIGENTE GENERALE**

**VISTA** la L.R. n. 1/84;  
**VISTO** lo Statuto Consortile;  
**VISTO** il Regolamento Organico Consortile;  
**VISTO** l'atto di indirizzo;

**Ai sensi delle seguenti disposizioni**

- Legge 300 del 20 marzo 1970 ;
- Legge Regionale nr 10 del 15 maggio 2000;
- Legge 145/2002 che ha introdotto alcune significative innovazioni nel regime delle responsabilità dirigenziali;
- D.vo 165 del 2001 art. 21 , 22 e seguenti;
- D.vo 150 del 27 ottobre 2009 pubblicato sulla GURI nr 254 del 1/10/2009 che ha fissato nuovi principi nel regime delle responsabilità dirigenziali;
- La legge 241/90;
- statuto del Consorzio ASI;
- Il regolamento di organizzazione e servizi;
- CCRL area dirigenza;
- Codice di comportamento allegato al contratto collettivo di riferimento ed adottato dal Consorzio asi di Agrigento;
- L'articolo 19 del Regio Decreto del 18 novembre 1923 nr 2440
- Legge di contabilità di Stato ( Regio Decreto 2440/1923, il relativo regolamento Regio Decreto 827/1924 , e smi , il Testo Unico del 1934, nonché le leggi . 19 e 20 del 1994 ed il D. Lgs. 267/2000 Testo Unico sugli enti locali. )

Considerato che la vigente normativa prevede l'adozione di un codice disciplinare per il personale dirigenziale ;

92100 Agrigento – zona Industriale, Piazza Trinacria – Telefono 0922-445111 Fax 0922-445331

E-mail [info@asiagrimento.it](mailto:info@asiagrimento.it) sito [www.asiagrimento.it](http://www.asiagrimento.it)

Partita IVA e C.F. 00251800843



CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE  
della Provincia di Agrigento  
- Ente Pubblico non economico -

- Assume la seguente determinazione relativa al sopraindicato oggetto: *"Preso d'atto Codice disciplinare Personale Dirigente Pubblico"*;

**DETERMINA**

- **PRENDERE ATTO** ed adottare il Codice disciplinare Personale Dirigente Pubblico, qui allegato..
- **PUBBLICARE** il Codice disciplinare nell'Albo consortile e nel sito dell'Ente.

Il Dirigente Generale  
( Avv. Antonino Casesa )



CONSORZIO ASI DI AGRIGENTO

Ente pubblico non economico –

**Ufficio Unico Procedimenti Disciplinari**

ALLEGATO ALLA  
DETERMINAZIONE  
NR 478 DEL 31/12/2009

**OGGETTO: Articolo unico, codice disciplinare dei dirigenti consortili**

a). Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni:

- la intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza ed imperizia, la rilevanza della inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate;
- le responsabilità connesse con l'incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell'Ente o con l'entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti;
- l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente o al concorso nella violazione di più persone.

b). La recidiva e la reitera nelle mancanze previste comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle individuate nell'ambito dei medesimi commi.

c.) Al dirigente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

d.) La sanzione disciplinare si applica, graduando l'entità della stessa in relazione ai criteri del comma 1,

e) E' considerata condotta sanzionabile la violazione degli obblighi del dirigente prevista all'art. 56 del vigente CCRL area dirigenza della Regione Siciliana e la violazione degli articoli 1 e 2 del codice di comportamento allegato allo stesso contratto collettivo regionale . A titolo indicativo e non esaustivo , è' considerata in particolare condotta sanzionabile i :

1. inosservanza delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché di presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura ed all'espletamento dell'incarico affidato, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art.55-quater, comma 1, lett.a) del D.Lgs.n.165 del 2001;

2. condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi di correttezza verso i componenti degli organi di vertice dell'Ente, gli altri dirigenti, i dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
3. alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
4. violazione dell'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ente di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale;
5. violazione dell'obbligo di astenersi dal chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e fatti salvi quelli d'uso, purché di modico valore;
6. inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro, anche se non ne sia derivato danno o disservizio per l'Ente o per gli utenti;
7. violazione del segreto d'ufficio, così come disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche se non ne sia derivato danno all'Ente.
8. Violazione codice di comportamento e violazione doveri del dirigente previsto dal vigente CCRL area dirigenza della Regione Siciliana
9. qualunque attività del dirigente finalizzata a screditare o danneggiare la pubblica amministrazione di appartenenza.
10. violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 55 novies del D.Lgs n. 165 del 2001.
11. recidiva nel biennio delle mancanze previste nei commi 4, 5, 6 e 7, quando sia stata già comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste dai medesimi commi si caratterizzano per una particolare gravità;
12. minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico, altri dirigenti o dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
13. manifestazioni ingiuriose, diffamanti o comunque lesive dell'immagine e del decoro nei confronti dell'Ente e dei propri amministratori salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art.1 della legge n.300 del 1970;
14. tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità da parte del personale dipendente;
15. salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell'art.55-quater, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.165 del 2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dirigente, agli eventuali danni causati all'ente, agli utenti o ai terzi;